



Venezia,  
Prot. n.

**Ordinanza n. \_\_\_\_\_**

**OGGETTO:** *provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione dell'orario di apertura dell'esercizio artigianale gestito dalla ditta individuale "La Jonica =====", avente per oggetto la produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, ad insegna "Ai Folli farcito o spadellato?", ubicato a Venezia - =====, partita iva =====.*

## IL SINDACO

### Premesso

che la Legione Carabinieri Veneto, Compagnia di Mestre, con proprio atto prot. nr.121/40 del 23 settembre 2020, inviava al Sindaco di Venezia una *Proposta di emissione di ordinanza sindacale per motivi di sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000, di modifica dell'orario di chiusura a carico del pubblico esercizio: ditta individuale La Jonica =====, avente per oggetto la produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, ad insegna AI FOLLI FARCITO O SPADELLATO?, ubicato a =====, partita iva =====;*

che detta proposta verte su motivazioni *di tutela della sicurezza pubblica in quanto è stato appurato quanto segue:*

- in data 7 novembre 2019, la Signora =====, denunciava al Comando Stazione Carabinieri di Mestre il furto del proprio telefono, avvenuto proprio all'interno dell'esercizio artigianale ad opera di un cliente non identificato;
- in data 20 febbraio 2020, la Signora B.L. denunciava al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marghera di aver subito ad opera di ignoti l'indebito prelevamento di denaro ammontante ad euro 145,93, dalla propria carta bancomat utilizzata dai rei anche presso l'esercizio pubblico in esame;
- in data 11 febbraio 2020, presso l'esercizio artigianale in questione, la Polizia di Stato accertava la presenza di un soggetto gravato da pregiudizi di polizia e penali per reati contro il patrimonio, destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale ex art. 3 D.Lgs. 159/11, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emessa dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.159/11. Tale soggetto, inoltre, risulta altresì sottoposto



*all'ordine di allontanamento ex art. 9 c.1 D.L. 14/2017, in quanto sorpreso da personale della Polizia Municipale del comune di Venezia nei giardini delle vie Sernaglia - Piave, mentre abbandonava una siringa utilizzata per l'assunzione di sostanze stupefacenti;*

- *in data 29 maggio 2020, presso l'esercizio artigianale in questione, la Polizia di Stato accertava la presenza di un soggetto gravato da un pregiudizio di polizia per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, di un soggetto gravato da sanzione amministrativa dell'uso personale di sostanze stupefacenti ex art. 75 DPR 309/90 e di un soggetto gravato da pregiudizi di polizia per violazione del divieto di ritorno ex art. 76 c.3 D.Lgs. 159/11, nonché per violazione della normativa sul contenimento del "Covid-19";*
- *in data 7 agosto 2020, ore 03.00, di fronte al locale era in atto un assembramento dinanzi l'ingresso di cittadini in evidente sbando;*
- *in data 7 agosto 2020, ore 03.30 e seguenti, si verificavano dei gravi fatti criminosi avvenuti al termine di una serata trascorsa dalla vittima, segnata dal consumo smodato di bevande alcoliche al culmine acquistate dal p.e. (esercizio artigianale) in esame;*
- *in data 10 agosto 2020 la Signora =====, titolare del pubblico esercizio in esame, denunciava al Comando Stazione Carabinieri di Martellago di aver subito il furto ad opera di ignoti, avvenuto il 09.08.2020, ore 19.30 circa, del proprio telefono cellulare all'interno dell'esercizio ed in orario di attività.*

## Considerato

che la misura richiesta dall'Arma per ragioni di *tutela della sicurezza pubblica*<sup>1</sup> appare comunque inquadrabile nella tematica "sicurezza urbana", materia questa disciplinata dalla normativa statale<sup>2</sup> così come disposto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) Cost.<sup>3</sup>;

che i fatti ed i pregiudizi di polizia riscontrati dall'analisi dell'Arma attengono a tematiche quali i reati predatori<sup>4</sup>, il consumo di sostanze stupefacenti e gli atti di violenza legati all'abuso dell'alcool<sup>5</sup>; tematiche queste che sono suscettibili di aggredire di bene giuridico "sicurezza urbana" e sulle quali il sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti dirette a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità;

<sup>1</sup>pag. 2 della proposta art.54 tuel ai folli.

<sup>2</sup>decreto-legge 23 maggio 2008, n.92 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125; decreto ministero interno 5 agosto 2008; decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni, in legge 18 aprile 2017, n.48.

<sup>3</sup>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

<sup>4</sup>articolo 4, comma 1 e articolo 5, comma 2 lettera a) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni, in legge 18 aprile 2017, n.48;

<sup>5</sup>articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni, in legge 18 aprile 2017, n.48;



## **Preso atto**

che l'esercizio artigianale "*Ai Folli farcito o spadellato?*", viene definito dall'Arma richiedente come il punto di ritrovo notturno di sbandati che hanno commesso una serie di gravi reati, dalle lesioni, alla rapina all'indebito utilizzo di una carta bancomat;

che, sulla base degli elementi acquisiti, l'Arma ritiene che *l'adozione di un provvedimento temporale di chiusura anticipata del pubblico esercizio ad insegna "Ai Folli farcito o spadellato?", con sede a Mestre in via Piave n. 77, possa perseguire l'esigenza primaria di tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano;*

## **Considerate**

del tutto condivisibili le preoccupazioni dell'Arma relative all'attuale gestione dell'esercizio artigianale gestito dalla ditta individuale "La Jonica =====", avente per oggetto la produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, ad insegna "*Ai Folli farcito o spadellato?*", ubicato a Venezia - =====, partita iva =====;

## **Ritenuto necessario**

quindi, introdurre la limitazione dell'orario di apertura del predetto esercizi artigianale tra le ore 8.00 e le ore 21.00 di ogni giorno, in modo che questi non costituisca un polo di attrazione atto a favorire il diffondersi di tutti i descritti fenomeni di degrado ed allarme sociale nella zona con una conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile, in particolare nelle ore serali e notturne;

## **Visto**

l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il comma 4-bis del medesimo art. 54 del T.U.E.L. che prevede che *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;*

l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie,



nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

## **ORDINA**

All'esercizio artigianale gestito dalla ditta individuale "La Jonica di =====", avente per oggetto la produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, ad insegna "Ai Folli farcito o spadellato?", ubicato a Venezia =====, partita iva =====, di svolgere la propria attività in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 21.00 di ogni giorno.

Il presente provvedimento si applica per mesi tre, a partire dal giorno successivo alla data di notifica dello stesso al legale rappresentante dell'attività artigianale interessata.

Gli organi di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvederanno alla verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SINDACO**  
**Luigi Brugnaro (\*)**

(\*) Il provvedimento firmato è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia